



Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Giugno 2018

INDICE

Premessa

Parte Generale

1. Profilo della società.
 - 1.1. Definizioni.
2. I Decreto Legislativo 231/2001.
 - 2.1. I Reati previsti dal Decreto.
 - 2.2. Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità della persona giuridica.
3. Struttura ed elementi del Modello.
4. Destinatari del Modello.
5. Organismo di Vigilanza.
 - 5.1. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
6. Sistema sanzionatorio.
7. Diffusione del Modello.
8. Adozione del Modello e successive modifiche.

Parte Speciale

- 1. Elenco dei Reati.**
2. Individuazione delle Attività sensibili.
3. Criteri generali di comportamento da adottarsi nel compimento delle Attività sensibili.
 1. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - 1.1. Tipologia di Reati.
 - 1.2. Profili di rischio.
 - 1.3. Presidi e protocolli.
 - 1.4. Organismo di Vigilanza.
- 2. Reati Ambientali.**
 - 2.1. Tipologia di Reati.
 - 2.2. Profili di rischio.
 - 1.3. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.
- 3. Reati societari.**
 - 3.1. Tipologie di Reato
 - 3.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.
- 4. Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**
 - 4.1. Tipologie di Reati.
 - 4.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.
- 5. Reati verso la Pubblica Amministrazione o l'Autorità giudiziaria.**
 - 5.1. Tipologie di Reati.
 - 5.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.
- 6. Delitti in materia impiego di cittadini di paesi terzi, Reati informatici e di trattamento illecito di dati nonché Reati in materia di violazione del diritto d'autore.**
 - 6.1. Tipologia di Reati.
 - 6.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Premessa

Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "Decreto"). Esso è il frutto di un'attenta e costante attività di analisi condotta all'interno della struttura societaria di OMR FONDERIA SAN FELICE SRL (di seguito anche "OMR SAN FELICE" o la "Società"), con lo scopo di dotare la Società di un sistema integrato e coerente di regole e procedure finalizzate a contrastare e a ridurre, per quanto possibile, il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che fanno parte della compagine societaria o che agiscono per suo conto e in suo nome e, segnatamente, dei reati espressamente contemplati dal Decreto, mediante l'individuazione delle relative Attività sensibili.

Il Modello costituisce, inoltre, uno strumento efficace di gestione aziendale, in funzione di creazione e protezione del valore della Società.

Al riguardo, attraverso l'adozione del Modello, OMR SAN FELICE si propone, in particolare, di:

- consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità e alla non discriminazione, con l'espressa riprovazione da parte di OMR SAN FELICE di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;
- garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale e del Gruppo OMR siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta da OMR SAN FELICE;
- individuare e descrivere le attività svolte da OMR SAN FELICE in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di commissione di reati.

Parte Generale

1. Profilo della società.

OMR FONDERIA SAN FELICE SRL è un'impresa industriale con sede produttiva e legale in San Felice sul Panaro (MO), Via Lavacchi, n. 1088, 41038, Modena. La Società opera, con circa 150 dipendenti, nel mercato auto-motive e produce fusioni di alluminio in terra e in gravità. OMR SAN FELICE appartiene al Gruppo OMR essendo partecipata al 100% dalla capogruppo OMR HOLDING SPA (di seguito anche "OMR HOLDING" o la "Capogruppo"), la quale esercita sulla controllata attività di direzione e coordinamento. In merito ai rapporti intercorrenti fra OMR SAN FELICE e OMR HOLDING, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

Per un ulteriore approfondimento, anche sotto il profilo storico e numerico, della Società e del Gruppo OMR si rimanda al sito web www.omrautomotive.com.

1.1. Definizioni.

Decreto: il Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Reati: le fattispecie di reati previsti dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di successive modificazioni e integrazioni;

Attività sensibili: le attività di OMR SAN FELICE nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione di Reati; Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa e/o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società; Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con OMR SAN FELICE; CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente pro tempore in vigore e applicati da OMR SAN FELICE;

Delega: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, recepita nel sistema di comunicazioni organizzative aziendale; Procura: negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, con cui OMR SAN FELICE attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi; Pubblica Amministrazione: oltre a qualsiasi ente pubblico, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica che agisce come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero; nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela d'interessi generali.

2. Il Decreto Legislativo 231/2001.

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante le disposizioni normative riguardanti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità della persona giuridica qualora determinati Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a)** da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti apicali);
- b)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

La responsabilità della persona giuridica, inoltre, è:

- 1)** aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla responsabilità (penale) delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il reato;
- 2)** diretta e autonoma rispetto a quella della persona fisica.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose (cd. Reati-presupposto). Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

In particolare, l'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore in caso di commissione dei Reati ha il preciso

intento di colpire direttamente e in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzioni: amministrative pecuniarie (art.10), interdittive (art.13), pubblicazione della sentenza (art. 18), confisca (art.19). La sanzione base comminata per ogni illecito amministrativo dipendente dai Reati, che costituisce - a tutt'oggi - il perno del sistema sanzionatorio del Decreto, è la sanzione pecuniaria. Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o connessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

Il decreto prevede peraltro la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare. Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna. Nei confronti dell'ente, infine, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Anche per tale ipotesi è possibile il sequestro preventivo o conservativo di dette somme o di detti beni. In tema di sequestro preventivo, occorre peraltro evidenziare che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale,

La Società può rispondere anche dei Reati commessi all'estero. Ove questi siano commessi in parte all'estero e in parte in Italia, la responsabilità prevista dal Decreto può configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia. La responsabilità dell'impresa può inoltre ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). La responsabilità dell'ente, infine, può sussistere anche là dove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

A titolo esemplificativo, si faccia riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia ambientale. Si pensi, ad esempio, al concorso nei reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti, nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

2.1. I reati previsti dal decreto.

Nei sotto elencati links sono riportate e costantemente aggiornate, con descrizioni e riferimenti giurisprudenziali a corredo, le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

[REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE](#)

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - bis D.lgs. 231/2001).

[REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI](#)

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

[REATI DI CRIMINALITA ORGANIZZATA](#)

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

[REATI DI FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO](#)

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. D.lgs. 231/2001)

[REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO](#)

Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

[REATI SOCIETARI](#)

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.lgs. 231/2001)

[REATI COMMESSI CON FINALITA DI TERRORISMO](#)

Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D.lgs. 231/2001)

[REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI](#)

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

[REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE](#)

Abusi di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)

[REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO](#)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/2001)

[TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO](#)

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

[REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO](#)

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

[REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE](#)

Intralcio alla giustizia (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

[INTRALCI ALLA GIUSTIZIA](#)

Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

[REATI AMBIENTALI](#)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

[IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE](#)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)

.....

Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

[REATI TRANSNAZIONALI](#)

2.2 Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità della persona giuridica.

Elemento costitutivo della responsabilità della persona giuridica è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita prevista dal Decreto sia compiuta da un soggetto in posizione apicale o subordinata «nell'interesse o a vantaggio della società» e non «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile (se il soggetto qualificato ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa). Solo se un soggetto in posizione apicale o subordinata commette il reato «nell'interesse o a vantaggio dell'ente» si può, infatti, ravvisare un quid di "proprio" dell'ente, di ascrivibile in qualche modo alla persona giuridica, ossia una responsabilità "personale" nel suo significato costituzionale minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui. A questo proposito occorre osservare che il richiamo alla commissione del reato nell'interesse dell'ente caratterizza in senso soggettivo la condotta delittuosa (indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato) ed è dunque requisito che è verificato dal giudice "ex ante" rispetto alla condotta stessa. Al contrario, il vantaggio ottenuto dall'ente attraverso il fatto illecito è elemento oggettivo che prescinde dalla volontà del reo (facendo riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente) ed è quindi verificato "ex post". Sicché, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato in alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria. Così concepito, il criterio dell'«interesse» risulta incompatibile con i reati di natura colposa, visto che non è configurabile rispetto ad essi un'azione intenzionale finalizzata a perseguire un reato (appunto, «nell'interesse» della società). Nelle ipotesi di reati colposi l'autore del fatto, infatti, non si prospetta la causazione dell'evento (che, anzi, ritiene non si verificherà). Per tali reati la responsabilità è, quindi, configurabile solo in termini di «vantaggio», ma non già dal vantaggio derivante dalla commissione del reato (la società non riceve alcun vantaggio dalla perdita o dall'infortunio di un lavoratore), bensì dal vantaggio derivato dalla condotta contraria alle regole cautelari prescritte che ha reso possibile un risparmio di costi e di tempi provocando tuttavia la consumazione del reato.

Il Decreto prevede, tuttavia, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l'ente quando esso dimostri, prima della commissione del fatto:


- di avere adottato ed efficacemente attuato un «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati»;
- di avere istituito un Organismo di Vigilanza all'interno della società, dotato di autonomia d'iniziativa e controllo nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il Reato (in particolare i Soggetti apicali) abbiano agito eludendo «fraudolentemente» il Modello. Con riferimento ai reati colposi - non potendosi rappresentare la commissione del reato in capo all'autore del fatto - la condotta penalmente rilevante va riferita all'intenzionalità della sola condotta (e non anche alla rappresentazione verificarsi dell'intero evento lesivo) posta in essere in violazione delle regole cautelari imposte dal «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo» aziendale. Come chiarito dalla giurisprudenza, la frode cui allude il Decreto non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile dimostrare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.
- che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza all'uopo preposto.

Nel caso di commissione del reato da parte di un apicale è ravvisabile dunque un'inversione dell'onere probatorio: è la Società che, a seguito del fatto previsto dalla legge come reato commesso da un apicale, avrà l'onere di dimostrare la sua "innocenza". Per converso, quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto è la pubblica accusa che deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali ovvero l'inefficacia del Modello.

La giurisprudenza ha peraltro specificato i requisiti necessari perché il Modello, in concreto, abbia efficacia esimente. Ovverosia, il Modello deve:

- essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;
- prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche;
- differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio e ai preposti al controllo interno;
- prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, di rettori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati;
- prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di violazioni, ecc.);
- prevedere l'effettuazione di controlli di routine e controlli a sorpresa - comunque periodici - nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza;
- contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

In estrema sintesi, quanto sopra può essere così rappresentato:



3. Struttura ed elementi del modello.

Il presente Modello è redatto e aggiornato sulla base delle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo» elaborate e aggiornate da Confindustria. Il percorso utilizzato per l'elaborazione e l'aggiornamento del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione e successivo monitoraggio delle attività aziendali sensibili (risk assessment), nel compimento delle quali è cioè possibile la realizzazione dei Reati;
- identificazione e successivo monitoraggio dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile e delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione, monitoraggio e relativa implementazione del sistema esistente di controllo in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi di commissione dei Reati, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Il Modello è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale", predisposta per le specifiche tipologie di Reati previsti dal Decreto la cui commissione è ritenuta – sulla base della mappatura e del monitoraggio costante dei rischi – ragionevolmente ipotizzabile in OMR SAN FELICE in ragione del proprio oggetto sociale e dell'attività concretamente svolta, nonché dagli "Allegati". Il Codice Etico, contenente i principi generali e i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per OMR SAN FELICE, costituisce inoltre parte integrante del Modello, pur avendo finalità e portata differenti da questo. Come evidenziato più sopra, fa altresì parte integrante del Modello l'Allegato (tramite specifico link) elenco aggiornato e commentato dei Reati presupposto. La Società, infine, considera in primis le procedure e i sistemi di controllo operativi vigenti quali misure di prevenzione dei Reati, con particolare riferimento alle Attività sensibili. Sono quindi da considerarsi elementi costitutivi e integrativi del Modello, atti a garantire un efficace e adeguato sistema di organizzazione, gestione e controllo preventivo:

- il Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme IATF 16949 e ISO 9001;
- i Documenti di Valutazione e Prevenzione dei Rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.lgs 81/2008 redatti dalle singole unità produttive;
- il Sistema aziendale di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007;
- il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 certificato da ente terzo;
- il Documento Programmatico sulla Sicurezza, previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003;
- le altre procedure, manuali ed informatiche, e le altre istruzioni operative aziendali inerenti il sistema amministrativo contabile, finanziario e informatico;
- gli organigrammi aziendali.

Per rendere il Modello maggiormente efficace, tali documenti, unitamente agli Allegati, ne costituiscono quindi la parte prontamente variabile, poiché soggetta a continuo monitoraggio e aggiornamento da parte delle Funzioni aziendali competenti, fuori dalla procedura formale di adeguamento del Modello in senso stretto e del Codice Etico, di competenza del CDA.

Anche il sistema di deleghe, poteri di firma e procure adottato da OMR SAN FELICE, assicurando una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali, costituisce – del pari - uno strumento sia di prevenzione dei Reati, sia d'identificazione successiva dei soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano compiuto tali atti illeciti.

In coerenza con quanto sopra, anche il sistema di deleghe, poteri di firma e procure di OMR SAN FELICE rappresenta un elemento prontamente variabile del Modello.

Tale sistema si fonda sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la relativa responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale e di Gruppo;

- l'assegnazione e la revoca di deleghe o di procure avviene in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione ed in conseguenza dei mutamenti organizzativi aziendali e di Gruppo;
- ciascuna delega o procura riporta una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore, e dei limiti per l'esercizio degli stessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe o nelle procure adeguati al ruolo ricoperto.

Per ciascuna materia e/o attività considerata, i principi e le regole di condotta contenuti nella Parte Speciale del presente Modello integrano e completano il contenuto precettivo degli elementi facenti parte del Modello sopra specificati. Per ciascuna materia e/o attività considerata, in caso di difformità, i principi e le regole di condotta contenuti nella Parte Speciale del presente Modello prevalgono sul contenuto precettivo degli elementi facenti parte del Modello sopra specificati.

4. Destinatari del modello.

Le disposizioni contenute nel Modello si applicano a tutto il personale dipendente, agli amministratori, ai sindaci e a tutti quelli che, a norma del presente Modello, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con OMR SAN FELICE e operano in collaborazione con la Società per il perseguimento degli obiettivi aziendali e/o di Gruppo. Le disposizioni contenute nel Modello si applicano altresì a chi svolge, anche in via di fatto, funzioni di direzione e coordinamento della Società, nonché agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle altre società del Gruppo OMR che svolgono un servizio per conto o nell'interesse di OMR SAN FELICE. In forza di specifiche clausole contrattuali, possono essere destinatari di specifici obblighi previsti dal Modello, anche i seguenti soggetti esterni:

- i consulenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner della Società (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture);
- i clienti.

5. Organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") che deve presentare i seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b), del Decreto, l'Organismo è dotato di «autonomi poteri d'iniziativa e controllo». A garanzia della propria autonomia e indipendenza l'ODV gode d'autonomia patrimoniale, essendo dotato di adeguato budget da utilizzare per l'assolvimento delle proprie funzioni.

b) Professionalità.

L'ODV deve essere professionalmente capace e affidabile.

In particolare, per professionalità s'intende che i membri dell'ODV devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali, che variano dalle competenze di natura giuridica (societaria, penale, civile e amministrativa), a quelle di natura contabile, di risk management e compliance aziendale, nonché di natura organizzativa, a cui si aggiungono anche quelle in materia di antiinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

L'ODV deve in ogni caso disporre di tutte le cognizioni tecniche necessarie all'espletamento, con la massima efficacia, delle funzioni affidate. A tal fine, l'ODV si può avvalere anche di competenze tecniche esterne.

c) Continuità di azione.

L'ODV deve esercitare con continuità i propri poteri d'indagine, al fine di vigilare costantemente sull'attuazione del Codice e del Modello, garantirne nel tempo l'efficacia e predisporre tutti gli aggiornamenti necessari.

5.1. Regolamento dell'organismo di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Modello e dal Decreto, nomina e revoca l'Organismo di Vigilanza e il suo Presidente, determinandone (per i membri non appartenenti al Gruppo OMR) i relativi compensi. In ogni caso, non può essere eletto membro dell'ODV e, se nominato, decade immediatamente, chi si trova in una delle cause d'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

I membri dell'ODV rilasciano dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

La revoca dei singoli membri può essere disposta, in qualsiasi momento, per giusta causa e, in particolare, nel caso di grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti dal Modello, ovvero a seguito di risoluzione del rapporto di dipendenza con la Società o col Gruppo OMR. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nella prima riunione utile. Nel frattempo, l'ODV garantisce comunque la propria continuità d'azione. L'ODV è composto da quattro membri. A ciascun membro possono essere delegate specifiche funzioni.

I membri dell'ODV durano in carica tre anni e possono essere rinominati. I membri dell'ODV, nonché i soggetti dei quali l'ODV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione. L'ODV si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o da due dei suoi membri. Per motivate ragioni, da esplicitarsi nella verbalizzazione di seduta, la riunione può essere tenuta con alcuni ovvero tutti i membri collegati in tele o video conferenza. La convocazione è predisposta dal Presidente e inviata a mezzo posta elettronica o sms, almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. In casi di urgenza, tali termini sono ridotti a un giorno. Nella riunione dell'Organismo può essere direttamente fissata la data della riunione successiva che, per i presenti, costituisce formale convocazione. Le riunioni dell'ODV sono valide con la presenza di almeno due dei suoi membri, purché uno dei due presenti sia il Presidente. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto verbale, conservato in specifico raccoglitore a cura dello stesso ODV. La riunione dell'ODV è in ogni caso valida anche senza convocazione là dove siano presenti tutti i componenti.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere possono essere così schematizzate:

- a)** vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- b)** disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non conformi;
- c)** mantenimento nel tempo dei requisiti di effettività e funzionalità del Modello;
- d)** aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui gli esiti delle attività espletate e le analisi operate - ivi compresa l'analisi delle informazioni ricevute ai sensi del presente Modello - rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso presentazione di proposte di adeguamento agli organi/funzioni aziendali competenti;
- e)** verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- f)** individuazione di ulteriori attività a rischio rispetto a quelle indicate nel Modello, che, a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di OMR SAN FELICE, possono essere ricomprese nel novero delle Attività sensibili.

Al fine di consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunte in attuazione del medesimo, l'ODV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di OMR SAN FELICE. All'ODV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di OMR SAN FELICE.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, al fine di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è titolare dei seguenti poteri d'iniziativa e controllo, che esercita avvalendosi del supporto e della cooperazione degli Uffici aziendali interni di OMR SAN FELICE e nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, anche a sorpresa, tenendo conto del grado di rischio delle Attività sensibili di OMR SAN FELICE;
- effettua periodicamente verifiche, anche a sorpresa, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- accede a tutte le informazioni e documenti concernenti le attività a rischio, che può richiedere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.

Di ogni verifica l'ODV redige adeguata relazione nel verbale di seduta.

L'ODV invia il verbale di seduta al Presidente del CDA della Società e, eventualmente anche in stralcio, ai soggetti che l'Organismo di volta in volta ritiene debbano essere interessati dal contenuto del verbale medesimo. Il verbale indirizzato al Presidente del CDA contiene le eventuali proposte d'integrazione o modifica del Modello. L'ODV invia altresì il verbale di seduta all'ODV di OMR HOLDING SPA.

Flussi informativi.

Deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione e alle segnalazioni prescritte nel Modello, ogni informazione attinente all'attuazione del Modello, con particolare riferimento alle aree di attività a rischio. Segnatamente, deve essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni notizia relativa alla possibile commissione di reati previsti dal Decreto acquisita direttamente e in ragione del rapporto di lavoro. Tali segnalazioni di condotte illecite, oltre che derivare da una conoscenza diretta del fatto nel corso del proprio lavoro, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In ogni caso, è fatto altresì obbligo di segnalare all'ODV - in modo circostanziato - ogni istruzione ricevute ovvero situazioni contrastanti con la legge, il Modello, il contenuto dei contratti di lavoro, le procedure interne facenti parte del Modello o il Codice Etico.

A tali fini, è istituito il seguente canale informativo: odvsfelice@omrautomotive.it

Per le segnalazioni di cui sopra è possibile rivolgersi all'ODV anche personalmente ovvero tramite lettera sottoscritta. Dette segnalazioni, effettuate in forma scritta, orale o in via telematica sono raccolte, segregate e archiviate riservatamente, sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, a cura di uno dei membri esterni dell'ODV, individuato dall'Organismo stesso. Al riguardo, l'ODV, fatte salve le richieste provenienti dall'autorità giudiziaria o dalle PP.AA competenti: (i) può rivelare l'identità del segnalante solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, (ii) separa i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

È fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto nel successivo articolo, restano in ogni caso salvi i diritti risarcitori di OMR SAN FELICE e/o delle persone segnalate in caso di calunnia o diffamazione o altre ipotesi comportanti danni ex art. 2043 del codice civile.

Eventuali segnalazioni riguardanti la condotta dell'Organismo di Vigilanza devono essere inoltrate al Collegio sindacale. Non sono considerate segnalazioni ai sensi e per gli effetti del presente articolo le segnalazioni anonime, non circostanziate e/o non fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Fatto salvo quanto specificamente previsto della Parte Speciale, devono essere prontamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza sempre all'indirizzo mail odvsfelice@omrautomotive.it le informazioni attinenti all'attività di OMR SAN FELICE concernenti:

- la sostituzione o la modifica delle procedure interne o delle istruzioni operative richiamate nel presente Modello;
- provvedimenti, ispezioni e ogni altro atto o fatto riguardante organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- procedimenti disciplinari intrapresi per violazione del Modello o del Codice Etico, le sanzioni eventualmente irrogate al termine del procedimento, ovvero i provvedimenti d'archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni sua successiva modifica;
- violazioni o tentativi di violazione del sistema informatico o della security informatica, ovvero usi impropri o scorretti di username e password interne e di ogni altra credenziale aziendale in uso.

L'ODV riferisce almeno una volta l'anno al CDA l'attività svolta, rendicontando le eventuali spese sostenute attingendo dal proprio budget.

6. Sistema sanzionatorio

Principi generali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dalle procedure interne facenti parte del medesimo Modello e dal Codice Etico sono adottate dalla Società indipendentemente dal reato che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i Dipendenti.

L'inosservanza delle regole indicate dal Modello, delle procedure interne facenti parte del medesimo Modello, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo - secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 e del vigente CCNL per l'industria metalmeccanica - all'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiace di chi viola le misure di tutela del segnalante di cui al precedente articolo 5.1-flussi informativi, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave le segnalazioni di cui al precedente articolo 5.1-flussi informativi che si rivelano infondate.

Nella scelta della tipologia e dell'entità delle richiamate sanzioni si fa in ogni caso riferimento: alla posizione funzionale e alle responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Fermo restando quanto sopra, si precisa – peraltro - quanto segue.

Ogni deliberata, o comunque dolosa commissione di reati di cui al Decreto, ovvero violazione dolosa di leggi, regolamenti o dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita, così come prescritti nel Modello, nelle procedure interne facenti parte del Modello e nel Codice Etico, comporterà senz'altro la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato. Anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure interne facenti parte del Modello e del Codice Etico,

potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate alla Società, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

Particolare rigore sarà osservato nei casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite - in generale o in casi particolari - delle relative funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza.

Sanzioni per i soggetti apicali.

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle regole indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure interne facenti parte del medesimo Modello, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, la Società applica le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal rispettivo CCNL di categoria, ivi comprese la revoca delle procure eventualmente conferite e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiace il Dirigente che viola le misure di tutela del segnalante di cui al precedente articolo 5.1- flussi informativi, nonché il Dirigente che effettua con dolo o colpa grave le segnalazioni di cui al precedente articolo 5.1- flussi informativi che si rivelano infondate.

Nei confronti del personale dirigente le valutazioni circa le sanzioni applicabili, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, sono operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità e dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro, caratterizzato da rapporto fiduciario, dalla mancanza di un sistema di sanzioni conservative, dal grado di professionalità e disponibilità necessitata per l'attuazione degli obiettivi aziendali.

Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e membri dell'ODV.

Quando la violazione delle regole indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure interne facenti parte del medesimo Modello, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, è compiuta da Amministratori, Sindaci o membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale adottano nei confronti dei responsabili le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiacciono i soggetti sopra citati là dove violino le misure di tutela del segnalante di cui al precedente articolo 5.1-flussi informativi.

Misure nei confronti dei soggetti esterni.

Nei confronti di collaboratori esterni, clienti o fornitori che pongano in essere comportamenti in contrasto col Codice Etico e/o con specifici obblighi prescritti dal Modello si potrà dar luogo, in esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali, all'applicazione di misure sanzionatorie ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per l'inserimento o meno di tali clausole contrattuali - comportanti la risoluzione del rapporto contrattuale o altri provvedimenti - si terrà comunque conto:

- del rapporto consolidato negli anni, in particolare là dove tale rapporto abbia dimostrato l'adesione e l'attenzione della controparte al rispetto dei valori etici e comportamentali condivisi;
- del prestigio e della notorietà della controparte;
- del fatto che il soggetto esterno operi o meno in un ambito caratterizzato da Attività sensibili così come individuate dal presente Modello;
- del carattere occasionale o meno della prestazione.

Resta in ogni caso salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in contrasto col Codice Etico e/o con specifici obblighi prescritti dal Modello derivino danni alla Società, come nel caso di applicazio-

ne alla stessa delle misure previste dal D.lgs. 231/01. Ogniqualevolta sia un collaboratore esterno, un cliente o un fornitore a proporre clausole contrattuali facenti riferimento a valori etici, OMR SAN FELICE, a sua volta, potrà richiedere alla controparte la sottoscrizione del proprio Codice Etico.

L'inosseranza delle regole indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, delle procedure interne facenti parte del medesimo Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, compiuta da chi esercita, anche in via di fatto, funzioni di direzione e coordinamento sulla Società, nonché da amministratori, dirigenti e dipendenti delle altre società del Gruppo OMR che svolgono un servizio per conto o nell'interesse della Società, è sanzionata dalle società cui essi appartengono in base alle norme dei MOG ivi vigenti.

7. Diffusione del modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, OMR SAN FELICE ne garantisce una corretta conoscenza e divulgazione con differenti modalità e grado di approfondimento in relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte dai soggetti destinatari così come individuati dal presente Modello. Ai medesimi fini OMR SAN FELICE predispone comunque per il proprio personale un'adeguata opera di formazione, in funzione della qualifica e delle funzioni dei destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui essi operano.

A tutto il personale è consegnato un pacchetto informativo contenente il Codice Etico e la Parte Generale del Modello adottato. A ciascun dipendente è richiesta dichiarazione attestante il ricevimento dei due sopra citati documenti. Il Modello e il Codice Etico sono pubblicati nella loro versione integrale nella sezione intranet «condivisa» del Gruppo OMR, mentre sul sito web del Gruppo OMR (www.omrautomotive.com) sono pubblicati il Codice Etico e la sola Parte Generale del Modello

Gli aggiornamenti del Modello e del Codice Etico sono portati a conoscenza con le opportune modalità, che tengano sempre conto della qualifica e delle funzioni dei destinatari nonché del livello di rischio dell'area in cui essi operano.

8. Adozione del modello e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione di OMR SAN FELICE, salvo quanto di seguito previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello e del Codice Etico.

Al fine di garantire la costante efficacia e adeguatezza operativa dell'intero sistema di prevenzione adottato, i documenti e le procedure interne facenti parte del Modello, così come specificato nel paragrafo 3 della presente Parte generale, sono adottate e modificate delle Funzioni aziendali competenti, fuori dalla procedura formale di adeguamento del Modello in senso stretto e del Codice Etico di competenza del CDA.

Le Funzioni aziendali adeguano tempestivamente le procedure di propria competenza là dove siano individuate, ovvero segnalate dall'ODV, criticità che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei Reati.

Il Consiglio di Amministrazione d'iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza adegua tempestivamente il Modello qualora siano individuate criticità che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei Reati. Le modifiche del Modello e del Codice Etico necessitate da mero aggiornamento normativo, di richiamo procedurale o che, in ogni caso, non ne comportino la revisione sostanziale, possono essere adottate dal Presidente del CDA della Società. La medesima regola procedurale si applica alla modifica dell'elenco dei reati presupposto là dove, su indicazione dell'ODV, tale modifica non necessiti anche un adeguamento del Modello.

Parte Speciale

1. Elenco dei Reati.

Come illustrato nella Parte Generale, la responsabilità amministrativa in capo alla società si può configurare con esclusivo riferimento alle fattispecie previste dal Decreto (i cd reati-presupposto).

Come parimenti illustrato nella Parte Generale, le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono riportate e aggiornate, con descrizioni esplicative ed esemplificative e relativi riferimenti giurisprudenziali, nell'elenco dei Reati allegato (tramite apposito link) al presente Modello, al quale, per speditezza espositiva e pronta fruibilità, si rimanda.

2. Individuazione delle Attività sensibili.

A valle della fase di mappatura del rischio, tenuto conto dell'oggetto sociale e dell'attività tipica svolta in concreto da OMR SAN FELICE, delle procedure e delle prassi operative della Società, si sono individuate le aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili, nello svolgimento delle quali può esservi cioè il rischio di commissione di specifici Reati. Nell'individuazione delle aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili e, in particolare, nella ricognizione dei gradi di rischio di commissione dei Reati presenti in azienda, si è tenuto conto - precauzionalmente - anche del fatto che un'aliquota di personale apicale di OMR HOLDING svolge in via accentrata per OMR SAN FELICE: **(i)** sia attività di consulenza e assistenza operativa, **(ii)** sia attività di servizio per suo conto, **(iii)** sia attività direttamente a questa imputabile ricoprendo in essa ruoli di amministratore e/o di procuratore speciale attivo in specifiche aree di operatività. L'esercizio di tale triplice tipologia di attività da parte della Capogruppo trova causa - oltre che nelle citate procure speciali e nelle prerogative fattuali derivanti dall'essere anche società titolare di poteri di direzione e coordinamento - in specifico contratto di servizio (di seguito anche "Contratto di Servizio"), nel quale sono contenute le modalità e le condizioni disciplinanti le attività di coordinamento, consulenza e assistenza operativa svolta da OMR HOLDING.

Di conserva, OMR SAN FELICE ha così tenuto conto - sempre in via precauzionale - nell'identificazione delle Attività sensibili e, soprattutto, nell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione dei Reati: **(i)** sia delle proprie procedure e dei propri sistemi di controllo operativi, ivi incluse le prescrizioni procedurali contenute nel presente Modello e nel connesso Codice Etico, **(ii)** sia delle procedure e dei sistemi di presidio dei rischi facenti parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo.

In coerenza con quanto appena detto e in una logica integrata di Gruppo, il presente Modello prevede (vedi Parte Generale), quindi, espressamente, fra i propri destinatari sia «*chi svolge, anche in via di fatto, funzioni di direzione e coordinamento della Società*», sia - in particolar modo - «*gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo OMR che svolgono un servizio per conto o nell'interesse di OMR SAN FELICE*». Specularmente, quale "norma di chiusura" dell'intero sistema di presidio dei rischi concepito a livello di Gruppo, il MOG di OMR HOLDING prevede, al Paragrafo 4 della Parte Generale, la propria applicabilità sia nei confronti «*chi svolge, anche de facto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società*», sia ai «*i dipendenti di OMR HOLDING, anche se distaccati all'estero ovvero anche là dove operino per conto e/o nell'interesse o in veste di procuratori speciali o di amministratori di altre società appartenenti al Gruppo OMR, a meno che tali attività svolte dal personale di OMR HOLDING non ricadano sotto la disciplina dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da dette società del Gruppo*».

Il combinato disposto di tali due disposizioni fa quindi sì che qualsiasi attività di servizio, consulenza, assistenza operativa nonché di rappresentanza svolta dal personale della Capogruppo ricada, in ogni caso, sotto la disciplina di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nella fattispecie: o della Capogruppo o di OMR SAN FELICE).

Dall'analisi così effettuata, dal successivo e costante monitoraggio e dall'evoluzione della normativa emergono rischi di accadimento di Reati con riferimento, in primis, ai Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e a determinati Reati ambientali, tipologie di reati il cui accadi-

mento costituisce il principale rischio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2001. Emergono inoltre rischi di accadimento anche con riferimento ai seguenti reati: Reati societari; Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; ai Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; determinati Reati contro la Pubblica Amministrazione, alcuni reati informatici, di trattamento illecito di dati e in materia di violazione del diritto d'autore.

Con riferimento, invece, alle altre categorie di Reati previste dal Decreto, sia in considerazione della peculiare attività operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione, sia - infine - con riferimento alle procedure adottate sia in OMR SAN FELICE, sia a livello di Gruppo OMR, ivi comprese le prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico:

- per alcune di esse se ne è riscontrata e confermata l'impossibilità di accadimento, anche in via del tutto ipotetica (es. reati di cui agli artt. 25-bis, 25-quater, 25-quater.1 del Decreto);
- per le rimanenti categorie di reati, pur non potendosi escludere - in via teorica - la loro astratta verificabilità, la loro concreta realizzazione ne risulta, tuttavia, contenuta entro limiti di rischio molto ridotti o remoti.

Si segnala, peraltro, che tra le Attività sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di Reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi (quali, ad esempio, la selezione e l'assunzione di personale; le consulenze e prestazioni professionali; l'acquisizione di beni e servizi).

Con particolare riferimento alla prevenzione delle fattispecie di Reati legate alle Attività sensibili così come sopra individuate, nella presente parte speciale del Modello sono pertanto definiti i criteri generali di comportamento, integrati con specifiche regole di condotta, nonché individuati i protocolli specifici applicati nelle varie aree aziendali a presidio dei potenziali rischi.

3. Criteri generali di comportamento.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico, ai Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, nel compimento delle Attività sensibili di propria competenza, è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per se stessi fattispecie di reato rientranti in quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- c) agire in situazione di conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi di OMR SAN FELICE o di altre società del Gruppo;
- d) porre in essere comportamenti che siano tali da violare una qualunque disposizione di legge, di atto avente forza di legge, di Direttiva comunitaria o di regolamento interno o comunitario vigente;
- e) porre in essere comportamenti tali da violare qualsiasi regolamento, istruzione o disposizione operativa o procedura aziendale;
- f) effettuare o promettere, ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero servizi o benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi alla Società o ad altre società del Gruppo;
- g) dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altre società, ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno tali soggetti, per indurli a compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di fedeltà o inerenti al loro ufficio in vantaggio di OMR SAN FELICE o di altre società del Gruppo;
- h) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- i) fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati;
- j) favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, in particolare perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche per interposta persona;

- k)** effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi operanti per conto di OMR SAN FELICE, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nel tipo di incarico da svolgere o nelle prassi vigenti in ambito di Gruppo;
- l)** presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per OMR SAN FELICE;
- m)** destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
- n)** alterare il funzionamento di un sistema informatico in danno della Pubblica Amministrazione o per manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- o)** esibire documenti o fornire dati falsi sotto qualsiasi forma a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione ovvero tenere una condotta, anche solo omissiva, ingannevole nei confronti della P.A. che possa indurre in errore la stessa;
- p)** assumere e/o impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- q)** indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni e dei divieti sopra elencati:

- i rapporti che impegnano OMR SAN FELICE nei confronti della Pubblica Amministrazione o di terzi devono essere gestiti esclusivamente dal Presidente del CDA, ovvero dal personale appositamente delegato e nei limiti indicati nella delega;
- tutti gli accordi commerciali di acquisto devono essere definiti per iscritto e devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a OMR SAN FELICE o, là dove previsto, al Gruppo OMR e devono essere preceduti da idonee verifiche di affidabilità ed onorabilità della controparte;
- tutti gli accordi commerciali di vendita devono essere definiti per iscritto e devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a OMR SAN FELICE o, là dove previsto, al Gruppo OMR. È fatto divieto di accettare pagamenti, anche parziali, in contanti;
- tutti gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni superiori a € 5.000,00 devono essere redatti per iscritto e devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a OMR SAN FELICE o, là dove previsto, al Gruppo OMR e devono indicare il compenso;
- fatta salva la gestione della piccola cassa, in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, devono contenere elementi assolutamente veritieri; in caso di ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;
- tutti i pagamenti di forniture e servizi devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa verifica dell'assolvimento delle condizioni contrattuali di fornitura e/o di servizio secondo le procedure aziendali esistenti;
- l'esecuzione materiale di tutti i bonifici di pagamento deve essere proposta da un soggetto appartenente a OMR SAN FELICE o, là dove previsto, al Gruppo OMR, diverso da colui che, sempre appartenente a OMR SAN FELICE o, là dove previsto, al Gruppo OMR, ne autorizza l'inoltro,
- ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi di OMR SAN FELICE o di altre società del Gruppo deve essere immediatamente esplicitata e comunicata alla Società.

Parte Speciale 1

1.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies - D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nel sopra citato art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 sono esposte in dettaglio nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello.

I reati previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

1.2. Profili di rischio.

Con riferimento ai Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro non è possibile la definizione di specifiche aree/processi sensibili, nei quali si potrebbe verificare il compimento di tali reati. Il rischio di potenziale commissione è, infatti, vista la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente in tutte le attività svolte all'interno del sito produttivo di OMR SAN FELICE. Con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia, il rischio potenziale – sia in termini di probabilità di accadimento, sia con riferimento alla gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavoro della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato è stato differentemente articolato. Le aree ritenute esposte a un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali sono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato in termini di minor rilevanza. Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi, tutti i dipendenti, collaboratori e appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e delle norme di riferimento.

1.3. Presidi e protocolli.

L'art. 30 del D.lgs. 81/2008 detta dei criteri generali che l'ente deve seguire al fine di ottenere dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo con effettiva idoneità preventiva rispetto alle fattispecie che possono dare luogo alla penale responsabilità dell'ente e, segnatamente, per i reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo, commessi in violazione delle norme dettate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

OMR SAN FELICE è dotata di una struttura organizzativa e di un sistema di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro conforme alle regole di condotta e ai principi di controllo previsti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia. La struttura organizzativa aziendale prevede e individua tutte le figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della vigente normativa in tema salute e sicurezza sul lavoro e attribuisce loro tutti i compiti e tutte funzioni normativamente previste verificandone l'osservanza. Con particolare riferimento ai soggetti identificati quali «Datori di Lavoro» nelle singole unità produttive ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, la procura è conferita a persone in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali e dei loro poteri gerarchici e funzionali all'interno della struttura organizzativa, che sono adeguati alla natura specifica della funzione delegata, la quale è articolata in modo da garantire l'effetti-

va autonomia d'esercizio dei poteri conferiti. OMR SAN FELICE ha effettuato la valutazione dei rischi lavorativi mediante la predisposizione del Documento di Valutazione e Prevenzione dei Rischi (di seguito DVR) di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D. Lgs 81/2008. Il DVR è redatto e approvato dal Datore di Lavoro, con il contributo del Medico competente, del RSPP e dei RLS. Il DVR è custodito presso il sito di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di assicurare l'attuazione di ogni intervento possibile secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica che sia utile per tutelare integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera e il continuo miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nelle proprie attività OMR SAN FELICE ha elaborato, formalizzato un proprio Sistema aziendale integrato di Gestione dell'ambiente, della Sicurezza e della Salute sul lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001:2007.

Tale Sistema integrato è costantemente attuato, monitorato e implementato da OMR SAN FELICE.

L'adeguatezza e l'effettività del Sistema integrato di Gestione dell'Ambiente, della Sicurezza e della Salute sul lavoro sono costantemente monitorati e verificati nella loro efficacia anche dall'Organismo di Vigilanza.

Le procedure costitutive del Sistema aziendale di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro sono diffusamente conosciute dai Lavoratori, i quali sono costantemente aggiornati sull'evoluzione delle stesse.

Sono inoltre formalizzate le regole di condotta, destinate in particolare alla Direzione risorse umane, volte a prevenire il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. OMR SAN FELICE, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, compatibilmente con la tipologia della propria attività d'impresa, garantisce l'efficace attuazione e implementazione del Modello, attraverso:

- la costante valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un sistema che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda, l'influenza dei fattori dell'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, quindi, la loro gestione in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'adibizione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione, l'informazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta all'informazione, formazione ed addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- l'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

Qui di seguito sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, a presidio delle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008; ciò, al fine di garantire, fatti salvi gli adattamenti necessitati dalle specifiche esigenze operative, una coerenza e uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo.

Art. 30 D.lgs. 81/2008	Requisito	Protocolli OMR S. Felice
Comma 1 - Lettera a)	Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	<p>Documento di valutazione dei rischi (DVR).</p> <p>P 36 "Controllo operativo";</p> <p>A 32 "Gestione delle prescrizioni normative ed autorizzative di carattere ambientale, salute e sicurezza sul lavoro";</p> <p>P 33 "Definizione obiettivi e traguardi - Predisposizione programmi ambientali, salute e sicurezza sul lavoro";</p> <p>I.O. HSE 7 - "Verifica, controllo e manutenzione dei dispositivi di sicurezza";</p> <p>P 42 "Gestione dei prodotti chimici";</p> <p>P 43 "Nuove attività - processi e prodotti";</p> <p>A 46 "Sorveglianza e misurazioni";</p> <p>P 47 "Gestione non conformità - Azioni preventive e correttive";</p> <p>A 51 "Individuazione dei pericoli, analisi dei rischi per la salute e sicurezza";</p> <p>P 52 "Gestione dispositivi di protezione individuale";</p> <p>I.O. HSE. 6 Lavori in quota;</p> <p>I.O.HSE 5 Disenergizzazione macchinari/impianti e riavvio vincolato (Tag-out);</p> <p>P.13. Manutenzione impianti e macchine.</p> <p>I.O. 09 - Gestione attività operatore centrale fusoria.</p>
Comma 1 - Lettera b)	Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	<p>A 51 "Individuazione dei pericoli, analisi dei rischi per la salute e sicurezza";</p> <p>P 33 "Definizione obiettivi e traguardi - Predisposizione programmi ambientali, salute e sicurezza sul lavoro";</p> <p>P 36 "Controllo operativo";</p>
Comma 1 - Lettera c)	Attività di natura organizzativa: gestione di emergenze e primo soccorso,	<p>Piano di emergenza</p> <p>P45 "Preparazione alle emergenze ed alle risposte";</p> <p>A34 "Gestione delle comunicazioni ambientali, salute e sicurezza";</p>
Comma 1 - Lettera c)	Attività di natura organizzativa: gestione degli appalti	P44 "Controllo delle ditte esterne e visitatori";
Comma 1 - Lettera c)	Attività di natura organizzativa: riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	A34 "Gestione delle comunicazioni ambientali, salute e sicurezza";
Comma 1 - Lettera d)	Attività di sorveglianza sanitaria	P53 "Gestione della sorveglianza sanitaria"

Comma 1 - Lettera e)	Attività d'informazione e formazione dei lavoratori	I.O.7 "Addestramento del personale";
Comma 1 - Lettera f)	Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.	P36 "Controllo operativo"; A46 "Sorveglianza e misurazioni"; P48 "Audit del sistema di gestione ambientale / Salute e sicurezza"; P47 "Gestione non conformità - Azioni preventive e correttive";
Comma 1 - Lettera g)	Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	A32 "Gestione delle prescrizioni normative ed autorizzative di carattere ambientale, salute e sicurezza sul lavoro"; A34 "Gestione delle comunicazioni ambientali, salute e sicurezza";
Comma 1 - Lettera h)	Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	P48 "Audit del sistema di gestione ambientale / Salute e sicurezza"; A46 "Sorveglianza e misurazioni";

1.4. Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.1 della Parte Generale, il Datore di Lavoro, anche avvalendosi delle funzioni/direzioni competenti, mette periodicamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, prioritariamente tramite l'indirizzo mail odvsfelice@omrautomotive.it, i seguenti documenti:

- (i) un Quadro trimestrale delle informazioni attinenti l'attività del sito produttivo rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/01, contenente - fra gli altri - l'indice trimestrale degli infortuni e l'indice di gravità degli stessi;
- (ii) l'analitica descrizione di eventuali infortuni mortali e gravi o gravissimi da comunicarsi al verificarsi dell'evento
- (iii) casi di denuncia di malattia professionale;
- (iv) i verbali e gli esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie in materia di antinfortunistica e tutela della salute;

Il medico competente trasmette semestralmente le seguenti informazioni: (1) numero di visite effettuate nel semestre, suddivise per tipologia; (2) eventuali modifiche del Protocollo di sorveglianza sanitaria; (3) verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro; (4) relazione sanitaria annuale. Il medico competente trasmette inoltre, tempestivamente, le segnalazioni di patologie invalidanti correlate alle attività lavorative inviate agli enti competenti.

Parte Speciale 2

Reati Ambientali

2.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nel sopra citato art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono esposte in dettaglio nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello.

I reati in materia ambientale previsti dal Decreto che sono concretamente e ragionevolmente configurabili in via diretta o indiretta nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE sono, tuttavia, i seguenti: art. 137, commi 2, 3, 5, 11 TUA (Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione e scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee); art. 256, commi 1, 3, 5, 6 TUA (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata); art. 257, commi 1 e 2 TUA (Bonifica dei siti); art. 258, comma 4, TUA (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 TUA (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti); art. 279, comma 5, TUA (Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria); art. 3, comma 6, Legge 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono).

2.2. I profili di rischio.

Al fine di disciplinare lo svolgimento delle proprie attività in materia ambientale e, in particolare, delle proprie Attività sensibili, in funzione preventiva del compimento dei Reati presupposto, OMR SAN FELICE - come detto più sopra - ha elaborato, formalizzato e implementato un proprio Sistema aziendale integrato di Gestione dell'Ambiente, della Sicurezza e della Salute sul lavoro conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001:2007.

Tale Sistema integrato è costantemente attuato, monitorato e implementato da OMR SAN FELICE.

L'adeguatezza e l'effettività del Sistema integrato di Gestione dell'Ambiente, della Sicurezza e della Salute nel lavoro sono costantemente monitorati e verificati nella loro efficacia anche dall'Organismo di Vigilanza.

2.3. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che tutti i Destinatari del Modello - così come definiti nella Parte Generale - nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività sensibili, si attengano a regole di condotta tali da impedire direttamente o indirettamente il compimento di Reati ambientali.

Segnatamente ai Destinatari è comunque fatto divieto di porre in essere le seguenti condotte:

- aprire o effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose normativamente individuate dalle tabelle 3, 3A, 4 e 5 di cui all'Allegato 5, parte terza del D.lgs. 152/2006, in assenza di autorizzazione ovvero qualora la stessa sia sospesa o revocata ovvero in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui sopra con superamento dei limiti normativamente individuati dal D.lgs. 152/2006 ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;

- effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152/2006;
- omettere la comunicazione dell'"evento inquinante" alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

In materia di gestione dei rifiuti, di norma, va evitata la selezione dei fornitori esclusivamente sulla regola del massimo ribasso, così come, di norma, deve essere previsto per i fornitori selezionati il divieto di subappalto ovvero rigorose forme di disciplina di utilizzo dello stesso.

Ferme restando le regole comportamentali di cui sopra, nella tabella seguente sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, per coerenza e uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, al fine di impedire il compimento dei Reati ambientali concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle proprie attività operative.

	Protocolli OMR S. Felice
Tutte le fattispecie di reato	<p>Analisi ambientale iniziale Piano di emergenza A30 "Redazione analisi ambientale iniziale" A31 "Individuazione degli aspetti ambientali significativi" A32 "Gestione delle prescrizioni normative ed autorizzative di carattere ambientale, salute e sicurezza sul lavoro" P33 "Definizione obiettivi e traguardi - Predisposizione programmi ambientali, salute e sicurezza sul lavoro" A34 "Gestione delle comunicazioni ambientali, salute e sicurezza" A35 "Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni" P36 "Controllo operativo"; P 43 "Nuove attività - processi e prodotti"; A46 "Sorveglianza e misurazioni" P45 "Preparazione alle emergenze e alle risposte" P47 "Gestione non conformità - Azioni preventive e correttive" P48 "Audit del sistema di gestione ambientale / Salute e sicurezza"</p>
<p>Art. 256, commi 1,3,5,6, D.lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Art. 258, comma 4, D.lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Art. 260-bis, commi 6,7,8, D.lgs. 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.</p>	<p>P41 "Gestione dei rifiuti" IO HSE 1 "Gestione dei rifiuti" P44 "Controllo delle ditte esterne e visitatori" IO HSE 3 "Gestione cisternette"</p>
Art. 257, commi 1 e 2, D.lgs 152/06 - Bonifica dei siti.	<p>Piano di emergenza P45 "Preparazione alle emergenze ed alle risposte".</p>
<p>Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 D.lgs. 152/06 - Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione e scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Art. 103 D.lgs. 152/06 - Scarichi sul suolo. Art. 104 D.lgs. 152/06 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.</p>	<p>P39 "Gestione degli scarichi idrici" I.O. HSE 2 "Gestione degli scarichi idrici" I.O. HSE 3 "Gestione cisternette" I.O. HSE 8 "Pulizia piazzali e interno stabilimento da residui polverosi" P42 "Gestione dei prodotti chimici" P44 "Controllo delle ditte esterne e visitatori".</p>
Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 54971993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.	P37 "Controllo delle sostanze lesive dello strato di ozono / F-Gas"
Art. 279, comma 5, D.lgs. 152/06 - Sanzioni per il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria.	P38 "Gestione delle emissioni in atmosfera"

2.4. Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.1 della Parte Generale, la Società mette periodicamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, prioritariamente tramite l'indirizzo mail odvsfelice@omrautomotive.it, i seguenti documenti:

- (i) un Quadro trimestrale delle informazioni attinenti l'attività del sito produttivo rilevanti in materia ambientale ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/01;
- (ii) i verbali e gli esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie in materia ambientale.

Parte Speciale 3

Reati Societari

3.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nel sopra citato art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 sono esposte in dettaglio nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello.

Anche tenendo conto di quanto detto a proposito della metodologia utilizzata nell'individuazione delle aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili e, in particolare, nella ricognizione dei gradi di rischio di commissione dei Reati presenti in azienda, vista la natura della compagine sociale, visto l'oggetto sociale e l'ambito concreto di svolgimento dell'operatività di OMR SAN FELICE, allo stato, NON sono concretamente e ragionevolmente comunque configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito dell'operatività della Società, i seguenti Reati Societari: art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate); art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi); art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori); art. 2637 c.c. (Aggiotaggio).

3.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico e dai Criteri generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, nel compimento delle Attività sensibili di propria competenza - in particolare delle attività di gestione dei rapporti con soci, società di revisione e Collegio Sindacale; redazione, compilazione e raccolta della documentazione e dei dati necessari per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali; elaborazione del bilancio e di tutte le altre comunicazioni sociali; comunicazione dei dati sociali; gestione dell'attività degli organi sociali di OMR SAN FELICE e gestione dei rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società e/o imprese - devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- obbligo di preventiva informazione al Collegio Sindacale per iniziative di operazioni su azioni o quote;
- divieto di attribuire ai soci, in caso di aumento di capitale, azioni della società in cambio di conferimenti di valore inferiore a quello nominale delle azioni stesse, di aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizioni reciproche di azioni o quote, di sopravvalutare deliberatamente e in maniera rilevante eventuali conferimenti in natura o di crediti, o il patrimonio della società in caso di trasformazione;
- divieto di procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- divieto di deliberare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o operazioni di scissione in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli interessi dei creditori;
- divieto di ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- obbligo di garantire il regolare svolgimento delle attività della società e degli organi sociali, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione sociale e la corretta assunzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- divieto di occultare documenti ovvero porre in essere condotte artificiali di qualsiasi altro genere idonee ad

impedire o comunque ostacolare l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività sociale attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale ed alla società di revisione;

- obbligo di consultare il responsabile della raccolta dei dati e della formazione del bilancio prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
- obbligo, per ogni operazione contabile, di conservare agli atti della Società adeguata documentazione di supporto all'attività svolta;
- divieto di effettuare registrazioni contabili non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- divieto di dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altre società, ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno tali soggetti, per indurli a compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di fedeltà o inerenti al loro ufficio in vantaggio di OMR SAN FELICE o di altre società del Gruppo;

Ferme restando le regole comportamentali di cui sopra, nella tabella seguente sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, per coerenza e uniformità gestionale inter-gruppo, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, al fine di impedire il compimento dei Reati societari concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle proprie attività operative.

I protocolli OMR SAN FELICE sono elencati a fianco delle (ove esistenti) corrispondenti procedure adottate a livello di Capogruppo, sia per evidenziarne - fatti salvi gli adattamenti necessitati dalle specifiche esigenze operative di OMR SAN FELICE - la coerenza e l'uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo, sia in considerazione del fatto che, in tutto o in parte, le attività rilevanti ai fini del possibile compimento dei Reati considerati nella presente Parte Speciale potrebbero essere svolte con il supporto operativo accentrato a livello di Gruppo.

Reati	Protocolli OMR HOLDING	Protocolli OMR S. Felice
<p>Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori; Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo; Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti; Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve; Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori; Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.</p>	<p>I.O. 6 - Disciplinante la gestione della contabilità e la formazione dei bilanci; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese); I.O. 5 - Protocollo per la gestione dei rapporti col Collegio Sindacale.</p>	<p>I.O. 6 - Disciplinante la gestione della contabilità e la formazione dei bilanci d'esercizio; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese); I.O. 5 - Protocollo per la gestione dei rapporti col Collegio Sindacale.</p>
<p>Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati.</p>	<p>I.O. 6 - Disciplina della gestione della contabilità e della formazione dei bilanci; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori; I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissione ordini; P. 05 - Procedura vendite/riesame del contratto; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese);</p>	<p>I.O. 6 - Disciplina della gestione della contabilità e della formazione dei bilanci d'esercizio; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori; I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissione ordini; P. 05 - Procedura vendite/riesame del contratto; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese);</p>

Parte Speciale 4

Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto e configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nel sopra citato art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 sono esposte in dettaglio nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello.

Vista la natura della compagine sociale, visto l'oggetto sociale e il concreto ambito di operatività di OMR SAN FELICE, il possibile rischio di commissione di tali Reati deriva anche dalla logica di Gruppo metodologicamente utilizzata nell'individuazione delle aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili e nella ricognizione dei gradi di rischio presenti in dette aree.

4.2 Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico e dai Criteri generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, nel compimento delle Attività sensibili di propria competenza - in particolare nella negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi; nella gestione di transazioni finanziarie con soggetti terzi; nella programmazione ed effettuazione di investimenti con soggetti terzi; nella gestione dei flussi finanziari aziendali nonché nella definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi - devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- divieto d'intrattenere rapporti commerciali o finanziari con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- garantire la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le movimentazioni finanziarie;
- obbligo di documentare ogni movimentazione finanziaria attraverso l'impiego di strumenti informatici o di schede di evidenza;
- indicare sempre una causale espressa per ogni movimentazione finanziaria, documentando e registrando tali operazioni in modo corretto e trasparente;
- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti cd. virtuali).
- obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico, ovvero direttamente all'ODV, le operazioni finanziarie non giustificate con l'attività svolta dalla controparte, in particolare se provenienti o destinate all'estero;
- obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico, ovvero direttamente all'ODV, ogni ingiustificata richiesta di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti;
- obbligo di verifica della coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Ferme restando le regole comportamentali di cui sopra, nella tabella seguente sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, per coerenza e uniformità gestionale inter-gruppo, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, al fine di impedire il compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle proprie attività operative.

I protocolli OMR SAN FELICE sono elencati a fianco delle (ove esistenti) corrispondenti procedure adottate a livello di Capogruppo, sia per evidenziarne - fatti salvi gli adattamenti necessitati dalle specifiche esigenze operative di OMR SAN FELICE - la coerenza e l'uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo, sia in considerazione del fatto che, in tutto o in parte, le attività rilevanti ai fini del possibile compimento dei Reati considerati nella presente Parte Speciale potrebbero essere svolte con il supporto operativo accentrato a livello di Gruppo.

Reati	Protocolli OMR HOLDING	Protocolli OMR S. Felice
<p>Art. 648 - Ricettazione; Art. 648-bis - Riciclaggio; Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648-ter.1. - Autoriciclaggio.</p>	<p>P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori; I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissione ordini; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese).</p>	<p>P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori; I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissione ordini; P. 05 - Procedura vendite/riesame del contratto; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese).</p>

Parte Speciale 5

Reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Autorità giudiziaria.

5.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto e configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Intralcio alla giustizia (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 sono esposte in dettaglio nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello.

Vista la natura della compagine sociale, visto l'oggetto sociale e il concreto ambito di operatività di OMR SAN FELICE, il possibile rischio di commissione di tali Reati in parte deriva - anche in questo caso - dalla logica di Gruppo metodologicamente utilizzata nell'individuazione delle aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili e nella ricognizione dei gradi di rischio presenti in dette aree.

5.2 Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico e dai Criteri generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, nel compimento delle Attività sensibili di propria competenza - in particolare nella richiesta di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività tipiche aziendali ovvero di quelle ad esse strumentali; nella partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani, comunitari di altri Stati esteri (in tali categorie rientrano anche gli sgravi fiscali, i bonus fiscali, i crediti per nuove assunzioni, la formazione finanziata, etc.); nella gestione di qualsiasi pratica relativa alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi o altro atto da parte della P.A.; nella gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni; nella predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere; negli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori che ne derivano; nonché nei rapporti con l'Autorità giudiziaria - devono attenersi ai seguenti principi di condotta:

- tutti gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- divieto di promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, anche per interposta persona, in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, anche per interposta persona, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- divieto di dare o offrire denaro o altra utilità a (ovvero assecondare richieste in tal senso provenienti da) persone che promettono di intervenire presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento, l'accelerazione o comunque il disbrigo di pratiche riguardanti la Società;

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, o di sollecitazione proveniente dalle persone di cui al punto precedente il soggetto interessato deve: (i) non dare in nessun modo corso alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio superiore gerarchico (se esistente), dal Presidente del CDA ovvero all'Organismo di Vigilanza;
- divieto di tenere comportamenti che in sede di: (i) incontri formali ed informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni; (ii) predisposizione della documentazione necessaria, possano influire in modo non obiettivo sulla scelta del rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni; (iii) ispezioni e verifiche, possano influenzare in modo non obiettivo il giudizio/parere degli organi di controllo;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema aziendale di deleghe e/o poteri;
- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario deve immediatamente segnalare tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) ovvero al Presidente del CDA della Società;
- è sconsigliata la gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto appartenente alla Società o al Gruppo. In occasione di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o d'incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve in ogni caso avvenire alla presenza di almeno due soggetti appartenenti alla Società o al Gruppo; alla conclusione dell'attività ispettiva, i soggetti che vi hanno preso parte devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nomi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite, con l'indicazione del soggetto che le ha assunte;
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività di gestione dei rapporti con la P. A. - qualunque sia il ruolo da questi ricoperto - devono sempre intendersi come riservate e confidenziali. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire esclusivamente regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti legati, direttamente o indirettamente, a membri appartenenti alla P. A.;
- tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A., verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente, è archiviata dalla funzione aziendale interessata da tale attività; (Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione: i documenti relativi a licenze, autorizzazioni, concessioni e simili connesse all'attività di OMR SAN FELICE, gli accordi con le controparti contrattuali che siano soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio, gli atti, i verbali, i bilanci, i moduli, le dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale, i verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili, gli atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, etc.);
- nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono: (i) essere redatti per iscritto; (ii) contenere specifica dichiarazione con cui le stesse affermano di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico di OMR SAN FELICE in materia di rapporti con la P.A., impegnandosi a tenere comportamenti conformi al dettato precettivo dei citati documenti normativi; (iii) contenere clausole che regolino le conseguenze della violazione dell'impegno di cui al precedente punto;
- divieto di dare o offrire o promettere denaro o altra utilità a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria, ovvero coartare in qualsiasi modo la volontà di tali soggetti, al fine di rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni alla medesima Autorità.

Ferme restando le regole comportamentali di cui sopra, nella tabella seguente sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, per coerenza e uniformità gestionale inter-gruppo, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, al fine di impedire il compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o

indiretta, nell'ambito delle proprie attività operative. I protocolli OMR SAN FELICE sono elencati a fianco delle (ove esistenti) corrispondenti procedure adottate a livello di Capogruppo, sia per evidenziarne - fatti salvi gli adattamenti necessitati dalle specifiche esigenze operative di OMR SAN FELICE - la coerenza e l'uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo, sia in considerazione del fatto che, in tutto o in parte, le attività rilevanti ai fini del possibile compimento dei Reati considerati nella presente Parte Speciale potrebbero essere svolte con il supporto operativo accentrato a livello di Gruppo.

Reati	Protocolli OMR HOLDING	Protocolli OMR S. Felice
<p>Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 317 c.p. - Concussione; Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari; Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione; Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>	<p>I.O. 12 - Regolamento concernente l'assunzione e la gestione del personale; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese); I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissioni ordini; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori;</p>	<p>I.O. 12 - Regolamento concernente l'assunzione e la gestione del personale; I.O. HSE 4 - Regolamento gestione visite ispettive; I.O. 9 - Regolamento gestione flussi monetari e finanziari (e rimborsi spese); I.O. 10 - Regolamento richieste di offerte ed emissioni ordini; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori;</p>
<p>Art. 640-ter c.p. - Frode informatica</p>	<p>I.O. 14 e 19 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione</p>	<p>I.O. 14 e 19 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione</p>

Parte Speciale 5

Delitti in materia d'impiego di cittadini di paesi terzi, Reati informatici e di trattamento illecito di dati nonché Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

6.1. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto e configurabili nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

La descrizione e la spiegazione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati artt. 24-bis, 25-novies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello. Pur tenendo conto dalla logica di Gruppo metodologicamente utilizzata nell'individuazione delle aree aziendali caratterizzate da Attività sensibili e nella ricognizione dei gradi di rischio presenti in dette aree, vista la natura della compagine sociale, visto l'oggetto sociale e l'ambito concreto di operatività di OMR SAN FELICE, allo stato:

- per quanto riguarda i Reati informatici e di trattamento illecito di dati, i reati previsti dal Decreto che sono concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE sono i seguenti: Reati di cui agli artt. 615-ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 491-bis c.p. (Documenti informatici);
- per quanto riguarda i Reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto, è invece concretamente e ragionevolmente configurabile, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle attività svolte da OMR SAN FELICE, il solo reato di cui all'art. 171-bis legge 633/41 (Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore).

6.2. Principi specifici di condotta, presidi e protocolli.

Fermo restando quanto previsto dal Codice Etico e dai Criteri generali di comportamento contenuti nella Parte Generale, i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, nel compimento delle Attività sensibili di propria competenza - in particolare nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici in dotazione a OMR SAN FELICE - devono attenersi ai seguenti principi di condotta.

Gli utilizzatori dei sistemi informatici di OMR SAN FELICE, ovvero appartenenti al Gruppo OMR, devono mantenere i propri codici di accesso (username, password o altro) confidenziali non divulgandoli a soggetti terzi.

I medesimi utilizzatori non devono lasciare incustoditi i propri sistemi informatici, provvedendo al loro blocco qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro. In ogni caso, i sistemi informatici sono: (i) programmati in modo tale che, qualora non siano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; (ii) dotati di adeguato software firewall e antivirus non disattivabile; (iii) programmati in conformità alle norme in materia di tutela della privacy. L'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato, effettuato solo con le modalità consentite e comunque ai soli fini lavorativi. La connessione alla rete effettuata tramite collegamenti wireless è protetta con chiave d'accesso, periodicamente rinnovata.

È in ogni caso vietato:

- installare dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capaci di impedirle o interromperle;

- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare, duplicare o utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata;
- installare, duplicare o diffondere a terzi software (programmi) senza essere in possesso di idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata;
- installare e/o utilizzare sui sistemi informatici della Società software mediante il quale è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files (quali filmati, documenti, canzoni, etc.);
- duplicare o scaricare files in violazione delle norme in materia di diritto d'autore o contenenti materiale pornografico;
- l'invio di allegati contenenti virus e software malevolo diretti a danneggiare o distruggere sistemi informatici di soggetti terzi o dati in questi contenuti;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza informatici installati dalla Società (antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
- entrare nella rete di OMR SAN FELICE, ovvero in quella di Gruppo, con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato, se non previamente autorizzati;
- distruggere o alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi;
- utilizzare, trasmettere o diffondere, in qualsiasi forma o modalità, opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, ad esempio in occasione di eventi organizzati dalla Società nel caso in cui la società non detenga legittimo titolo all'uso o senza aver adempiuto al pagamento dei diritti tramite SIAE;
- duplicare, comunicare a terzi o trasferire su altro supporto il contenuto di una banca dati di terzi, fuori dal legittimo titolo all'uso.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, si devono:

- acquisire e trattare dati solo con il consenso espresso dell'interessato, espresso liberamente e specificamente per iscritto in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, rendendo all'interessato le prescritte informazioni;
- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni al perseguimento dei fini statutari di OMR SAN FELICE;
- acquisire e trattare i dati solo all'interno delle specifiche procedure che ne garantiscano la conservazione e l'archiviazione in modo che sia impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentare e ordinare i dati con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- diffondere o comunicare a terzi i dati solo nell'ambito delle procedure specifiche, su autorizzazione espressa del titolare o del responsabile del trattamento e, in ogni caso, solo dopo averne verificato la divulgabilità e, se richiesto, aver ottenuto il consenso dell'interessato.

Ferme restando le regole comportamentali di cui sopra, nella tabella seguente sono elencati i protocolli specifici adottati, monitorati e implementati da OMR SAN FELICE, per coerenza e uniformità gestionale inter-gruppo, sulla falsariga di quelli adottati nel medesimo campo a livello di Gruppo, al fine di impedire il compimento dei Reati oggetto della presente Parte Speciale concretamente e ragionevolmente configurabili, in via diretta o indiretta, nell'ambito delle proprie attività operative. I protocolli OMR SAN FELICE sono elencati a fianco delle (ove esistenti) corrispondenti procedure adottate a livello di Capogruppo, sia per evidenziarne - fatti salvi gli adattamenti necessitati dalle specifiche esigenze operative di OMR SAN FELICE - la coerenza e l'uniformità gestionale/procedurale inter-gruppo, sia in considerazione del fatto che, in tutto o in parte, le attività rilevanti ai fini del possibile compimento dei Reati considerati nella presente Parte Speciale potrebbero essere svolte con il supporto operativo accentrato a livello di Gruppo.

Reati	Protocolli OMR HOLDING	Protocolli OMR S. Felice
Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare.	I.O. 12 - Regolamento concernente l'assunzione e la gestione del personale; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori;	I.O. 12 - Regolamento concernente l'assunzione e la gestione del personale; P. 08 e A. 07 - Procedure acquisti e valutazione dei fornitori;
Artt. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 635-bis c.p. - Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici; 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 491-bis c.p. - Documenti informatici.	I.O. 14 e 19 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione.	I.O. 14 e 19 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione.
Art. 171-bis l. 633/41 Duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore.	I.O. 14 e 19 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione.	I.O. 18 - Regolamenti concernenti, l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di comunicazione